

REGOLAMENTO (CE) N. 1553/95 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che adotta per la quinta volta il regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 dell'allegato all'atto di adesione della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 11 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2760/94 ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante secondo adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che dai risultati dell'esame del funzionamento del regime istituito per il cotone dal protocollo n. 4, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/92, emerge la necessità di adattare tal regime;

considerando che dallo studio sull'incidenza della coltura del cotone per le regioni in cui viene praticata risulta opportuno aumentare la produzione nelle zone della Comunità più adatte a tale coltura, tenuto conto anche del fabbisogno di fibre di cotone della Comunità; che per tali motivi occorre aumentare il quantitativo massimo garantito;

considerando invece che, allo scopo di non provocare un'espansione di tale coltura nelle regioni meno adatte alla stessa né un aumento delle spese, occorre ridurre il prezzo di obiettivo in proporzione all'aumento del quantitativo massimo garantito nonché sopprimere qualsiasi limitazione alla diminuzione dell'aiuto in caso di supera-

mento del quantitativo massimo garantito; che nella fissazione del prezzo di obiettivo occorre tener conto dell'adattamento ai prezzi in ecu previsto dal regolamento (CE) n. 150/95 del Consiglio, del 23 gennaio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁶⁾;

considerando che per motivi di facilità di bilancio e di equità tra operatori occorre sopprimere qualsiasi riporto della riduzione dell'aiuto;

considerando che l'evoluzione divergente della produzione negli Stati membri produttori ha condotto a certi effetti non equi per quanto riguarda il funzionamento del sistema degli stabilizzatori; che allo scopo di instaurare un sistema più equo occorre prevedere che la riduzione dell'aiuto, in caso di superamento del quantitativo massimo garantito si applichi proporzionalmente agli Stati membri responsabili del superamento; che, tuttavia, l'effetto di una tale riduzione può essere ridotto nella misura in cui, tenuto conto in particolare del livello medio dei prezzi sul mercato mondiale, le previsioni non siano superate; che, inoltre, occorre prevedere, per gli Stati membri potenziali produttori di cotone, la possibilità di far avviare tale coltura fissando un livello di produzione cui non venga applicato il sistema degli stabilizzatori;

considerando che, al fine di consentire agli operatori, l'approntamento di programmi di produzione e di trasformazione a più lungo termine, occorre non ricorrere più alla fissazione annua del prezzo di obiettivo e del prezzo minimo pagabile al produttore allo scopo di garantirgli il beneficio dell'aiuto;

considerando che il regime di aiuto ai piccoli produttori di cotone instaurati dal regolamento (CEE) n. 1152/90 ⁽⁷⁾ ha avuto come effetto di modificare le strutture di produzione al punto di impedire di raggiungere l'obiettivo perseguito, che è pertanto opportuno sopprimere tale regime abrogando il regolamento (CEE) n. 1152/90;

considerando che, tenuto conto del problema della siccità sofferto da uno Stato membro produttore e delle conseguenze gravi per i suoi operatori, l'introduzione di un sistema di gestione più equo comporta una particolare urgenza; che il perseguimento di altri obiettivi risultanti dall'analisi del summenzionato regime necessita ugualmente l'attuazione degli adattamenti quanto prima; che,

⁽¹⁾ GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. C 94 del 14. 4. 1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

⁽⁵⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 116 dell' 8. 5. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2054/92 (GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 13).